

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO

per

Roma Capitale, C.F. 02438750586, in persona del Commissario, Dott. Francesco Paolo Tronca, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F. SPRCRL53T29H501Z) e Alessandro Rizzo (C.F. RZZLSN66H27H501N) in virtù di procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi elettivamente domiciliato negli uffici dell'Avvocatura Capitolina sita in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 (pec: avvocaturacapitolina@pec.comune.roma.it - tel. 06.67104918 - fax 06.6781462);

– *Ricorrente* –

contro





(intervenuti nel giudizio di I grado);





(chiamati in causa nel giudizio di I grado);

[redacted]
[redacted] (altri chiamati in causa nel giudizio di I grado);

I

[redacted] (altri chiamati in causa nel giudizio di I grado);

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo;

[redacted]
[redacted] (altri chiamati in causa nel giudizio di I

grado); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sticca;

[redacted]
[redacted] (altri chiamati in causa nel giudizio di I grado);

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Simoncini e Flavio La Gioia.

[redacted] - contumaci in appello

– *Resistenti* –

per la cassazione

della **sent. n. 915/2016** pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, l'11.02.2016 e depositata in cancelleria il 17.03.2016, nel procedimento avente R.G. n. 982/2014, notificata il 1.04.2016, recante declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Roma Capitale avverso la sentenza **n. 1693/2014** pronunciata dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro, Giudice dott. Flavio Baraschi, depositata il 17.02.2014.

ANTEFATTO PROCESSUALE

1. Il giudizio di primo grado.

Con Deliberazione n. 607 del 14 ottobre 2003 la Giunta Comunale (All. 1 memoria di costituzione di 1° grado) approvava il Regolamento sull'ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma; il predetto Regolamento prevedeva, tra l'altro, che in sede di prima applicazione il personale inquadrato nella categoria C fosse ammesso a partecipare ad una selezione per la progressione alla categoria D – posizione economica D 1, a seguito di partecipazione con esito positivo ad apposito corso.

Il Comando del Corpo di Polizia Municipale, con Determina Dirigenziale n. 806 del 28.09.2003, autorizzava, pertanto, lo svolgimento di un corso di aggiornamento professionale, articolato in modulo didattico di n. 36 ore con valutazione finale, riservato al personale inquadrato nella categoria C - per la copertura di posti nella categoria D - fascia D1.

Con D.D. n. 1584 del 27.08.2007 (All. 2 memoria di 1° grado), parzialmente rettificata con D.D. n. 401 del 28.02.2008 (All. 3 memoria di 1° grado), l'Amministrazione procedeva all'approvazione della graduatoria definitiva della suddetta selezione.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 88/08 veniva approvato il piano assunzionale 2008-2009 del personale di qualifica non dirigenziale del Comune di Roma, nel quale era prevista, per l'anno 2008, la progressione, ai sensi dell'art. 91 c. 3 T.U.E.L., di n. 924 unità nel profilo professionale di Funzionario di Polizia Municipale.

Pertanto, con D.D. n. 525 del 14.03.2008 (All. 4 memoria di 1° grado) e successive, veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati nella graduatoria della selezione sopracitata.

Successivamente la Giunta Comunale, con deliberazione n. 386 del 17.11.2008 (All. 5 memoria di 1° grado), approvava il nuovo Regolamento sull'ordinamento professionale del personale del Corpo di Polizia Municipale di Roma, che prevedeva, tra l'altro, che: *“la graduatoria della selezione C/D nella Polizia Municipale pubblicata il 28 febbraio 2008 con Determinazione Dirigenziale Dipartimento I n. 401 ha validità di tre anni per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica; che la copertura dei posti vacanti avverrà con cadenza semestrale; il Comando comunicherà al Dipartimento I con cadenza semestrale, nonché entro la data di validità della graduatoria, il numero dei posti resisi vacanti in categoria D.”*

Il Consiglio Comunale, con atto n. 35 nella seduta del 26/27 marzo 2009, approvava il Bilancio di previsione 2009/2011, stanziando le risorse finanziarie per la progressione di n. 113 unità, utilmente collocate nella suddetta graduatoria, a copertura del turn over 2008.

Con D.D. n. 977 del 12/05/2009 (All. 6 memoria di 1° grado) e successive, veniva, pertanto, autorizzata la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel suddetto profilo anche dei predetti candidati.

Con D.G.C. n. 370 del 25.11.2009, veniva disposta la copertura del turn over secondo quanto già stabilito dall'art. 6 della predetta D.G.C. n. 386/2008, in base alla quale si sarebbe proceduto ad assumere il personale che avesse superato la selezione dalla categoria C alla categoria D, per la copertura delle posizioni di lavoro in categoria D, nei limiti dei posti vacanti.

Il 10 giugno 2010, il Sindaco sottoscriveva un Memorandum (all. 7 memoria di 1° grado) che prevedeva, tra l'altro, a copertura del turn over, lo scorrimento della già citata graduatoria entro il 31.12.2010.

Con nota protocollo n. GB/5478/2010 (All. 8 memoria di 1° grado) la U.O. Risorse Umane e Affari Generali - Reparto Relazioni Sindacali del Comando della Polizia Municipale, attestava che alla data del 1.02.2010 risultava una vacanza di organico, ascritto alla categoria D pari a 98 unità e, pertanto, con D.D. n. 2037 del 5.10.2010 (All. 9 memoria di 1° grado) e successive, si procedeva alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per un identico numero di candidati utilmente collocati nella graduatoria.

Lo stesso Memorandum del 10 giugno 2010, prevedeva, tra l'altro, lo scorrimento della graduatoria di n. 300 "Funzionari Polizia Municipale", oltre alla copertura dell'intero turn over, entro il 31.12.2010, già previsto dalla D.G.C. n. 422 del 22.12.2009 avente per oggetto: "Approvazione del Piano assunzionale 2010-2012 del personale non dirigente del Comune di Roma".

Con D.D. n. 2411 del 18.11.2010 (All. 10 memoria di 1° grado), veniva autorizzata la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro di ulteriori n. 300 candidati utilmente collocati nella graduatoria.

Subordinatamente all'integrazione del Piano Assunzionale 2011 deliberato dalla Giunta Capitolina in data 1.06.2011 (All. 12 memoria di 1° grado), con D.D. n. 477 del 28.02.2011 (All.13 memoria di 1° grado) l'Amministrazione procedeva all'autorizzazione della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dei suddetti candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 9 comma 21 del D. Lgs n. 78, convertito con Legge 122/2010, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, avrebbero avuto effetto, per i predetti anni ai fini esclusivamente giuridici.

La graduatoria di che trattasi, risultava, peraltro, scaduta il 28.02.2011, essendo decorso il termine di efficacia della stessa stabilito dall'art. 91, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. Con ricorso notificato il 16.07.2012, l'Istruttore della Polizia Locale di Roma Capitale, Agostini Daniela, unitamente ad altri n. 112 ricorrenti, tutti collocati nella suddetta graduatoria in posizione deteriore rispetto all'ultimo degli assunti, adivano il Tribunale di Roma in Funzione di Giudice del Lavoro, sostenendo la perdurante efficacia della ripetuta graduatoria in virtù delle intervenute proroghe di legge, chiedendo, in via principale, l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nella categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti nella relativa dotazione organica, e, in via subordinata, la condanna dell'Amministrazione Capitolina al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente economico, per la perdita o diminuita *chance* di ricoprire il posto nel profilo superiore.

Si costituiva in giudizio Roma Capitale che evidenziava:

- 1) come la progressione interna mediante corso di aggiornamento professionale, articolato in modulo didattico di n. 36 ore con valutazione finale, riservato al personale già inquadrato nella categoria C, non fosse qualificabile, per caratteristiche e contenuti, alla stregua di un concorso pubblico e, pertanto, alla stessa non fossero applicabili le proroghe legislative della vigenza delle graduatorie disposte nel tempo per i concorsi pubblici;
- 2) come trattandosi di "posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso" ai sensi dell'art. 91 comma 4 del T.U.E.L." la relativa graduatoria non fosse, comunque, utilizzabile;
- 3) come i ricorrenti non vantassero alcun diritto all'inquadramento nella categoria D1, ovvero alla condanna dell'Amministrazione Capitolina al risarcimento dei danni;

4) come le censure di controparte potessero rivolgersi contro la decisione dell'Amministrazione di adottare un nuovo bando di concorso, senza adeguatamente motivare in proposito, ma non potessero fondare *tout court* il preteso diritto all'assunzione diretta da parte dei ricorrenti.

Su istanza promossa dal legale dei ricorrenti, e degli intervenuti [redacted] o ed altri, il Tribunale di Roma nella persona del Dr. Flavio Baraschi, autorizzava la chiamata in causa di tutti i dipendenti inseriti nella parte residua della citata graduatoria. Si costituivano, dunque, nel corso del giudizio, tra i chiamati in causa, [redacted], [redacted] e n. 144 altri, [redacted] e n. 4 altri, [redacted], [redacted] e n. 3 altri, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo; si costituivano, inoltre, [redacted] e n. 26 altri, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Sticca nonché [redacted] e n. 8 altri, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Aldo Simoncini e Flavio La Gioia, così come meglio sopra specificato, facendo proprie le argomentazioni e le domande svolte dagli originari ricorrenti.

All'udienza del 30.09.2013 il Tribunale autorizzava le parti al deposito di note autorizzate, e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 11.02.2014.

All'esito della predetta udienza il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, mediante lettura del dispositivo, adottava la sentenza n. 1693/2014 depositata il 17.02.2014.

Con la predetta sentenza il Tribunale di Roma dichiarava *“il diritto dei ricorrenti, dei chiamati in causa e degli intervenuti ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria stessa.”*

La sentenza, inoltre, condannava *“Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.280,00 in favore dell'Avv. Torcicollo, ed in complessivi €*

3.300,00 ciascuno in favore dei difensori degli altri intervenuti e chiamati, con distrazione in riferimento agli avv.ti Torcicollo e Sticca.”

2. Il giudizio di secondo grado.

Il 21.02.2014, su istanza dell'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo, veniva notificata a Roma Capitale, presso il procuratore costituito nel primo grado di giudizio, la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - Dr. Baraschi n. 1693/2014, pubblicata il 17.02.2014 (Allegato 5 al presente ricorso).

La richiesta riportata in calce all'atto notificato si mostrava carente non solo della espressa indicazione del soggetto richiedente, ma finanche della (pur generica) espressione “di stile” “ad istanza come in atti” o analoga, essendo corredata del solo timbro stampigliato ad inchiostro “Avv. Giuseppe Pio Torcicollo” con firma illeggibile e data di sottoscrizione modificata e parzialmente inintelligibile.

Nella relazione di notificazione redatta dall'Ufficiale Giudiziario, invece, la parte richiedente veniva individuata in “A [redacted] + altri”.

Il 4.03.2014 venivano notificate, quindi, ulteriori 3 copie della medesima sentenza, in forma esecutiva, anch'esse prive, nella richiesta riportata in calce all'atto notificato, dell'indicazione della parte richiedente, essendo corredate del timbro stampigliato ad inchiostro “Avv. Giuseppe Pio Torcicollo” con firma illeggibile e data corretta e parzialmente inintelligibile.

Nelle rispettive relazioni di notificazione redatte dall'Ufficiale Giudiziario il richiedente veniva individuato in “Torcicollo Avv. Giuseppe Pio”, per conto delle seguenti parti:

- per il cronologico 10926 (ricevuta in All.1 - costituzione in appello di controparte) “ [redacted] a” copia esecutiva per ricorrenti (All. A - note autorizzate in appello – parte ricorrente);

- per il cronologico 10935 (ricevuta in All.1 - costituzione in appello di controparte)
“[redacted] e” copia esecutiva per intervenuti (All. B - note autorizzate in appello - parte
ricorrente);

- per il cronologico 10934 (ricevuta in All.1 costituzione in appello di controparte)
“[redacted]” copia esecutiva per chiamati in causa (All. C - note autorizzate in
appello parte ricorrente).

Pervenivano a Roma Capitale, verosimilmente dalle altre parti costituite, ulteriori 2
copie della medesima sentenza, rispettivamente il 14.03.2014 ed il 20.03.2014.

Con ricorso in appello depositato in data 26.03.2014, Roma Capitale impugnava dinanzi
alla Corte di Appello di Roma - Sezione Lavoro, la citata sentenza n. 1693/2014,
chiedendone la riforma in quanto erronea ed ingiusta.

Roma Capitale censurava, in primo luogo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui,
aderendo alla prospettazione dei ricorrenti, affermava che le proroghe delle graduatorie
dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate
successivamente al 30.09.2003, disposte dal D.L. 216/2011 art. 1 comma 4 (fino al
31.12.2012) e dalla legge 228/2012 (fino al 30.06.2013) trovassero applicazione anche
alle cd. progressioni verticali nell'ambito dei rapporti di lavoro già instaurati e, per
l'effetto, anche alla graduatoria di cui alla D.D. n. 1584 del 27.08.2007 di interesse dei
ricorrenti.

Evidenziava, in particolare, che le numerose proroghe disposte negli anni dalle norme
nazionali citate nella sentenza appellata si riferivano, per uniformi Dottrina e
Giurisprudenza, esclusivamente alle graduatorie relative ai concorsi pubblici, e non
anche, invece, come nel caso in questione, alle graduatorie relative a selezioni riservate
agli interni (cd. progressioni verticali).

Ai sensi delle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (All. 14 memoria di 1° grado) e n. 5 del 21.11.2013 (All. 8 note autorizzate di controparte di 1° grado) nonché del parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 1.06.2012 (All. A - note autorizzate di 1° grado) le graduatorie delle progressioni verticali, infatti, si esauriscono con l'assunzione dei vincitori della selezione per i posti originariamente previsti dai bandi e non sono soggette alle proroghe ex lege.

Alla luce di quanto sopra Roma Capitale chiedeva alla Corte d'Appello adita, nel riformare in parte qua la sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che le proroghe disposte dall'art. 1 comma 4 del D.L. 216/2011, dalla L. 228/2012, e, da ultimo dal D.L. 101/2013 (L. 125/2013) trovano applicazione esclusivamente ai concorsi pubblici, e non anche alle cd. progressioni verticali nell'ambito dei rapporti di lavoro già instaurati e, per l'effetto, non si applicano alla graduatoria di cui alla D.D. n. 1584 del 27.08.2007 di interesse dei ricorrenti in primo grado, la cui validità, pertanto, doveva ritenersi esaurita, quanto meno decorsi tre anni dalla sua pubblicazione.

Roma Capitale censurava, inoltre, l'erroneità della sentenza sotto il profilo della affermata utilizzabilità della graduatoria di cui alla D.D. n. 1584 del 27.08.2007, parzialmente rettificata con D.D. n. 401 del 28.02.2008, anche per la copertura di posti istituiti successivamente all'indizione della propedeutica selezione.

La suddetta motivazione si presentava, infatti, in primo luogo contraddittoria, nella parte in cui dapprima, facendo riferimento alla sentenza Consiglio di Stato n. 4659 del 2001 affermava che l'art. 91 del T.U.E.L. *“non può essere interpretato nel senso che la graduatoria resta valida e deve quindi essere utilizzata anche per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso originariamente e che in quel momento non erano disponibili o previsti”* e, quindi, statuiva il diritto dei ricorrenti allo scorrimento

della graduatoria relativamente a posti istituiti a seguito di Verbale di Intesa del 7.2.2008, precedente alla definitiva approvazione della graduatoria di cui alla D.D. n. 401 del 28.02.2008 (di modifica della precedente D.D. n. 1584 del 27.08.2007), ma successivo all'indizione della relativa selezione.

La circostanza, d'altronde, era risultata incontestata da controparte medesima che, come evidenziato dal medesimo Giudicante, a pag. 40 delle note autorizzate per l'udienza dell'11.02.2014, aveva affermato: *“E' vero che i posti attualmente vacanti sono quelli istituiti formalmente nel 2008-2009, con l'aumento della dotazione organica del Corpo.”*

Ebbene, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del T.U.E.L. *“Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.”*

La suddetta limitazione trova espressa conferma, con specifico riferimento proprio alla tipologia di selezione oggetto del contendere, all'art. 6 della citata D.G.C. 386/2008 il quale prevede che la graduatoria della progressione verticale dalla Categoria C alla Categoria D *“ha validità triennale”* e che coloro i quali abbiano superato la prova selettiva per la suddetta progressione verticale (come i ricorrenti) *“sono immessi nella posizione di lavoro di primo inquadramento (posizione economica D1), nei limiti dei posti messi a selezione”*.

Da ultimo Roma Capitale sottolineava l'erroneo richiamo operato dal Giudice di prime cure agli assunti della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011.

Contrariamente a quanto sostenuto sul punto dal giudicante, infatti, i principi enucleati dall'Adunanza Plenaria n. 14/2011 non si applicano alle mere progressioni interne, vertendo, piuttosto, sulle graduatorie ancora vigenti relative a concorsi pubblici.

D'altronde secondo costante Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione l'istituto dello scorrimento della graduatoria presuppone il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria pubblica e formalizzata decisione di avvalersene per coprire posti vacanti.

Orbene, nel caso che ci occupa l'Amministrazione Capitolina si è limitata a prevedere una dotazione organica virtuale del profilo di Funzionario di Polizia Municipale senza mai addivenire ad alcuna formale determinazione in merito all'effettiva copertura dei posti (oltre 300) pretesi dagli odierni ricorrenti, e senza stanziare i fondi all'uopo necessari.

Nel nostro caso manca qualsiasi manifestazione della volontà dell'Amministrazione di coprire i posti: non un bando di mobilità, né un bando di concorso.

Alla luce delle sopra descritte argomentazioni Roma Capitale chiedeva alla Corte d'Appello adita, di riformare, la sentenza n. 1693/2014 statuendo che *“I ricorrenti non hanno diritto ad essere inquadrati nella categoria D posizione economica DI, ai sensi dell'art. 91 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dal momento che i posti dai medesimi ambiti sono stati istituiti successivamente alla indizione della procedura selettiva che ha condotto alla formazione della graduatoria di cui alla D.D. n. 1584 del 27/08/2007, parzialmente rettificata con D.D. n. 401 del 28/02/2008 e, comunque, in quanto non esiste alcun atto idoneo dal quale possa desumersi la decisione dell'amministrazione di coprire i relativi posti”*, rigettando, per l'effetto, ogni avversa domanda con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

A seguito dell'iscrizione dell'atto di appello da parte di Roma Capitale, e prima della sua notifica, l'Avv. G.P. Torricollo si costituiva per conto dei tre gruppi di ricorrenti, intervenuti e chiamati in causa dal medesimo patrocinati, di cui meglio in epigrafe, chiedendo alla Corte adita l'anticipazione della data di udienza, già fissata all'11.02.2016.

Nella memoria di costituzione l'Avv. Torricollo evidenziava che, a seguito della notifica del 21.02.2014, il termine per l'iscrizione dell'appello da parte di Roma Capitale sarebbe scaduto. esclusivamente per i propri assistiti (ricorrenti ed intervenuti a seguito di chiamata in causa), mentre l'appello promosso da Roma Capitale sarebbe viceversa risultato tempestivo rispetto alle notifiche autonomamente effettuate dagli altri intervenuti nel giudizio di primo grado, stante la scindibilità ed autonomia delle relative posizioni,

Con ordinanza del 15.05.2014 la Corte di Appello di Roma anticipava all'1.10.2015 l'udienza dell'11.02.2016, udienza per la quale si costituivano anche gli altri appellati a mezzo dei relativi procuratori.

Le avverse difese, in tale occasione, insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell'appello, reiteravano le argomentazioni tutte svolte nel primo grado del giudizio. L'Avv. Torricollo, in particolare, chiedeva la condanna dell'Amministrazione per lite temeraria, nonché, al risarcimento del danno per asserite differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento riconosciuto dalla sentenza del Tribunale e non percepite in ragione dell'omessa spontanea esecuzione della stessa.

In occasione dell'udienza il Collegio invitava le parti a chiarire con apposite note i rispettivi punti di vista in merito alla validità della notifica della sentenza del 21.02.2014 rispetto alle prescrizioni dell'art. 285 c.p.c., rinviando all'udienza dell'11.02.2016 per la discussione e la conseguente decisione.

All'esito della discussione in udienza dell'11.02.2016 la Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro pronunciava la sentenza n. 915/2016, depositando in cancelleria le relative motivazioni il successivo 17.03.2016.

Con la suddetta sentenza la Corte d'Appello di Roma, accogliendo l'eccezione formulata al riguardo dalle controparti, riconosciuta la validità della notifica del 21.02.2014, dichiarava inammissibile l'appello promosso da Roma Capitale avverso la sentenza n. 1693/2014, per tardività dell'impugnazione, stante il decorso del termine cd. breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c. alla data del deposito dell'appello, intervenuto il 26.03.2014.

Riteneva, inoltre, che la suddetta notifica del 21.02.2014 fosse stata sufficiente a determinare il decorso del termine breve nei confronti di tutti gli appellati, non solo, dunque, per quelli assistiti dall'Avv. Torcicollo che a tale notifica aveva proceduto, ma anche per gli appellati assistiti dagli Avv.ti Sticca e Di Biase, nonché dagli Avv.ti Simoncini e La Gioia, che, invece, avevano provveduto a notificare la sentenza in tempi successivi. Ciò in virtù del principio giurisprudenziale della inscindibilità delle cause in ipotesi di litisconsorzio cd. processuale, ritenuta ricorrente nella fattispecie.

Respingeva, invece, la domanda risarcitoria e quella volta ad ottenere la condanna per lite temeraria.

Avverso tale sentenza, ingiusta ed erronea, Roma Capitale, onde ottenerne la cassazione, ricorre a codesta Suprema Corte per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come descritto nelle premesse in fatto del presente ricorso, all'udienza dell'1.10.2015, la Corte di Appello di Roma invitava le parti a chiarire, con apposite note, i rispettivi

punti di vista in merito alla validità della notifica della sentenza del 21.02.2014 (Allegato 5) rispetto alle prescrizioni dell'art. 285 c.p.c.

Nelle sue note autorizzate Roma Capitale evidenziava, al riguardo, in primo luogo, la legittimità (*recte* nullità) della notifica effettuata a istanza dell'Avv. Torcicollo il 21.02.2014, sotto il profilo della legittimazione del suddetto procuratore.

Osservava, infatti, che, secondo autorevole Dottrina (Satta, Punzi), ai fini di una valida notificazione della sentenza, ai sensi dell'art. 285 c.p.c. l'“istanza di parte” deve essere promossa dalla persona fisica o giuridica che agisce, ovvero dal relativo procuratore speciale. *“Si è ritenuto in dottrina che l'istanza debba essere effettuata dalla parte personalmente ovvero dal procuratore munito di mandato ad hoc, consistendo l'attività in questione in una forma di esercizio dell'azione, conferita esclusivamente a chi ne è titolare; conseguentemente l'istanza del procuratore del giudizio precedente, ancorché abilitato a patrocinare per il grado successivo (come, appunto, nel caso che ci occupa n.d.r.), risulterebbe inefficace al fine del decorso del termine breve per la proposizione dell'impugnazione”* (SATTA, Commentario al codice di procedura civile, II, 1, Milano, 1960, 355; PUNZI, La notificazione degli atti nel processo civile, Milano, 1959, 94).

Avverso tale prospettazione argomentava l'Avv. Torcicollo nelle note autorizzate per l'udienza dell'11.02.2016, sostenendo la tesi opposta.

La Corte d'Appello di Roma, incorrendo nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ometteva il dovuto esame sulla detta circostanza di fatto (assenza di procura speciale in capo all'Avv. Torcicollo) decisiva ai fini del giudizio.

2. Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 285 e 327 comma 1 c.p.c..

Nell'omettere l'esame delle circostanze di fatto di cui al motivo che precede la Corte d'Appello di Roma è incorsa, altresì, nel vizio di cui in rubrica, affermando

erroneamente l'avvenuto decorso del termine breve per proporre appello individuando, in violazione dell'art. 285 c.p.c., la data del 21.02.2014 quale data di notifica della sentenza del Tribunale di Roma, nonostante il difetto di procura speciale, peraltro non contestato da controparte.

Di conseguenza, essendo all'evidenza nulla la notifica effettuata in data 21.02.2014 ad istanza dell'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo e non essendo intervenute altre notifiche al procuratore costituito, la Corte Territoriale avrebbe dovuto accertare e dichiarare la tempestività dell'interposto appello essendo stato questo proposto entro il termine decadenziale semestrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 327 comma 1 c.p.c..

3. Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 285 c.p.c.

Nella sentenza gravata la Corte di Appello di Roma, aderendo sul punto alle eccezioni degli appellati, ha concluso che *“l'eccezione di inammissibilità dell'appello per intervenuta decadenza dell'impugnazione, stante la tardività della stessa, è fondata e deve essere accolta. Infatti risulta documentalmente provato che in data 21.02.2014 la gravata sentenza è stata notificata a Roma Capitale, mentre il presente gravame è stato depositato in data 26.03.2014, quando era ormai decorso il termine cd. breve di 30 giorni di cui all'art. 325 c.p.c.”* (pag. 6 della sentenza n. 1693/2014 della Corte di Appello di Roma, Sez. Lavoro).

Secondo un orientamento giurisprudenziale di codesta Suprema Corte di Cassazione, affinché sussista la validità della notificazione e l'idoneità della stessa a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, il referto di notifica non può limitarsi ad enunciare la mera formula stereotipata *"ad istanza come in atti"*, ma nell'atto notificato deve essere indicato in modo inequivoco il soggetto che abbia chiesto il rilascio della copia, poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero deve essere presente altro

elemento che comunque consenta di dare contenuto specifico alla formula generica (Cassazione civile sez. I, 25.09.1999 n. 10630; Cass. 15.02.1995 n. 1615; Cass. 1.12.1997 n. 12126, 18.02.1995 n. 1781, 4.01.1995 n. 140).

Nel caso che ci occupa nella notifica del 21.02.2014 è mancata del tutto l'indicazione del soggetto richiedente, è mancata finanche la formula stereotipata "*ad istanza come in atti*", o analoga, e la firma apposta sul timbro stampigliato ad inchiostro è risultata illeggibile e anche la data di sottoscrizione è risultata modificata e parzialmente inintelligibile.

Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Appello a pag 8 della citata sentenza, inoltre "*la relata di notificazione dell'ufficiale giudiziario, che accede come parte integrante all'istanza sopra richiamata, nell'indicare ' [] + altri' individua, conformemente alla richiesta, le parti ad impulso delle quali la notifica è stata effettuata*".

Ma la relata di notificazione autonomamente redatta dall'ufficiale giudiziario non può surrogare le manchevolezze esistenti, come nel caso che ci occupa, nella richiesta del procuratore.

Si vuol dire che, qualora, pure, l'ufficiale giudiziario avesse "personalmente" inteso la richiesta del procuratore di controparte come fatta in relazione a tutti i suoi assistiti, autonomamente riassumendo tale interpretazione con la formula "*[] a + altri*", tale personale intuizione non avrebbe, comunque, potuto sostituire l'inadempito obbligo di controparte di indicare in modo inequivoco, e non generico (si notifichi a ...) il soggetto per conto del quale doveva avvenire la notifica.

Contrariamente a quanto sostenuto nella gravata sentenza, dunque, la suddetta notifica risulta non conforme al modello richiesto da una corretta interpretazione dell'art. 285

c.p.c., essendo del tutto priva della individuazione della parte per conto della quale la richiesta di notifica è stata effettuata.

4. Violazione e/o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 326 comma 2 c.p.c.

Fermi restando i superiori motivi di censura, ha errato la Corte di Appello di Roma laddove, in violazione del disposto di cui all'art. 326 comma 2 c.p.c. ha ritenuto che la notificazione erroneamente ritenuta eseguita su richiesta di Agostini Daniela sia stata sufficiente a determinare il decorso del termine breve nei confronti di tutti gli appellati (pag. 9 sentenza).

La sentenza del Tribunale di Roma (Allegata al fascicolo d'Appello) ha definito le domande dei ricorrenti e dei chiamati in causa intervenuti sancendo il relativo diritto ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, per effetto della comune graduatoria giudicata ancora valida.

Avuto riguardo al *petitum* ed alle *causa petendi* di ciascuna delle suddette domande, cumulate in più azioni (a ministero del medesimo difensore), le stesse si connotano quali autonome e separate, facenti capo a ciascuno dei rispettivi centri di interesse (*recte*: titolari di distinte e separate posizioni giuridiche), legate tra loro da ragioni di connessione oggettiva (medesima questione di diritto dal cui accertamento dipende la valutazione sulla fondatezza della domanda) e parzialmente soggettiva (domande rivolte nei confronti del medesimo resistente/datore di lavoro).

La loro proposizione a mezzo di un unico ricorso e di più atti di intervento, configura sul piano processuale un litisconsorzio facoltativo tra una serie di posizioni giuridiche scindibili, ancorchè omogenee e tuttavia ontologicamente distinte e separate.

Premessa, infatti, la relatività del concetto di litisconsorzio necessario nel processo del lavoro, caratterizzato da un rito sostanzialmente impugnatorio e da un rapporto

fondamentalmente “a due” (lavoratore - datore di lavoro), la chiamata in causa di uno o più terzi *jussu judicis*, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., non determina l’inscindibilità delle posizioni dei singoli ricorrenti, di cui lascia intatta l’autonomia delle pretese, bensì risponde esclusivamente ad esigenze di economia processuale (comunanza di causa) valutate dal giudice sotto il profilo dell’opportunità, essendo finanche possibile, secondo costante Giurisprudenza, la mera revoca tacita dell’ordine di chiamata (si veda in tal senso, da ultimo, Cass. Civile Sez. Lavoro n. 18709 del 6.09.2007).

Ed in effetti l’odierna controversia ha ad oggetto la sussistenza di un diritto di ciascuno dei ricorrenti e dei chiamati in causa all’assunzione mediante scorrimento della medesima graduatoria disapplicata dall’Amministrazione in quanto ritenuta scaduta.

In tale specifico contesto ciascuno dei ricorrenti o dei chiamati in causa è portatore di una posizione scindibile, autonoma e distinta da quella degli altri.

Le posizioni dei ricorrenti e dei chiamati in causa, dunque, risultavano (e sono) assolutamente scindibili tra loro, con conseguente inconfigurabilità di quell’ipotesi di litisconsorzio processuale, accolta dalla Corte di Appello di Roma e alla quale consegue l’efficacia della notificazione della sentenza anche nei confronti di tutte le altre parti che non hanno provveduto a notificare il provvedimento.

Nell’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, quale quello che ci occupa, caratterizzato da una pluralità di rapporti oggettivamente connessi, ciascuna parte, anche plurima, deve provvedere autonomamente alla notificazione della sentenza, perché gli effetti che quest’ultima produce in relazione ad ogni singolo rapporto non si comunicano agli altri.

D’altronde, secondo codesta Suprema Corte di Cassazione, nel caso di unico difensore di due o più parti, l’istanza di notificazione della sentenza deve contenere l’espressa menzione di ciascuna delle parti, a pena della inidoneità della stessa a far decorrere il

termine breve per ognuna di esse, o, quantomeno, per le parti non espressamente menzionate.

Si veda, in tal senso, Cassazione civile - Sez. III - del 24.02.1987 n. 1925 *“qualora l'istanza per la notificazione della sentenza impugnata sia fatta dal detto difensore (di più parti n.d.r.), ma con espressa menzione soltanto di una di esse, deve escludersi che l'avvenuta notificazione possa riferirsi anche alla parte non indicata, con la conseguenza per l'impugnazione di quest'ultima della inapplicabilità dei termini brevi.”*

Nel caso che ci occupa, dunque, l'assoluta incertezza e/o contraddittorietà nella individuazione delle parti (o gruppi di parti) richiedenti la notifica della sentenza del 21.02.2014, che nella fattispecie desumibile dall'atto notificato risultano titolari di posizioni autonome e tra loro scindibili, è tale da palesare l'inidoneità della notifica stessa ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnativa.

P.Q.M.

Voglia la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei motivi suesposti, cassare l'impugnata sent. n. 915/2016, pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, in data 11.02.2016 e depositata in cancelleria il successivo 17.03.2016, nel procedimento avente R.G. n. 982/2014, e, conseguentemente, rimettere gli atti allla medesima Corte di Appello di Roma –Sezione Lavoro, in diversa composizione.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1.Sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro n. 915/2016 notificata in copia autentica in data 1.04.2016;
- 2.Determinazione Dirigenziale di autorizzazione a stare in giudizio;
- 3.Fascicolo di parte primo grado recante atti e documenti di cui al separato indice;
- 4.Fascicolo di parte secondo grado recante atti e documenti di cui al separato indice;

5.Sentenza Tribunale di Roma Sezione Lavoro n. 1693/2014 notificata in data 21.02.2014.

Istanza di trasmissione fascicolo di ufficio *ex art. 369, co. 3, c.p.c.*, in duplice copia.

Roma, 26 maggio 2016

Avv. Alessandro Rizzo

Avv. Carlo Sportelli

In relazione al disposto dell'art. 9 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato.

Roma, 26 maggio 2016

Avv. Alessandro Rizzo

Avv. Carlo Sportelli